



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 16 febbraio 2021*

---

## L'AGENDA DEI LAVORI DEL 23 E 24 FEBBRAIO 2021

1. Sale bingo: in attesa della gara per le nuove concessioni, è legittimo l'aumento dei canoni dovuti dai precedenti concessionari in proroga?
2. Il Tribunale di Roma dubita della legittimità delle norme sulla raccolta delle firme per presentare le liste di candidati alle elezioni della Camera
3. Emergenza COVID e competenza statale sulla pandemia: dopo la sospensiva della legge Valle d'Aosta, la Corte entra nel merito del ricorso del Governo contro misure regionali alternative a quelle statali
4. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: il Tribunale di Ravenna chiede di rendere obbligatoria la reintegra quando il fatto è insussistente

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nelle udienze pubbliche del 23 febbraio 2021 e nella camera di consiglio del 24 febbraio 2021.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni "in agenda" sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 16 febbraio 2021



## UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021

### **GARA PER LE CONCESSIONI PER LA RACCOLTA DEL GIOCO DEL BINGO – PROROGA TECNICA**

*Gioco e scommesse - Concessioni per la raccolta del gioco del bingo - Termine assegnato all'Agenzia delle dogane e dei monopoli per procedere alla gara per l'attribuzione delle concessioni - Rideterminazione dell'importo dovuto, per ogni mese o frazione di mese, dai concessionari in scadenza, in regime di proroga tecnica, che intendano partecipare alla gara.*

**(R.O. 99 e 100/2019)**

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con due ordinanze di analogo tenore, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) modificativo dell'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"), disposizione quest'ultima che, successivamente all'atto di promovimento, è stata ulteriormente modificata. La disposizione censurata ha stabilito, alla lettera *a*), il termine per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per procedere alla gara per la riattribuzione delle concessioni del gioco del bingo, nel 30 settembre 2018 (termine successivamente posticipato al 31 marzo 2023) e, al contempo, ha elevato, attraverso la previsione della lettera *b*), gli importi dovuti dai titolari di concessioni in scadenza, operanti in regime di proroga tecnica, a euro 7.500 per ogni mese o frazione di mese superiore ai quindici giorni, e a euro 3.500 per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni. Il Collegio rimettente è dell'avviso che le modifiche, introdotte con la disposizione censurata, abbiano determinato l'alterazione dell'intrinseca ragione d'essere del regime di proroga tecnica che consiste in una situazione transitoria nella quale, per ragioni particolari, la legge legittima la prosecuzione dell'attività del titolare della concessione scaduta, in attesa che sia bandita la relativa procedura selettiva. A parere del rimettente la disposizione in esame sarebbe espressiva di una "legge-provvedimento", incidente in modo irragionevole su di un gruppo di operatori economici precisamente determinato, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione. L'irragionevolezza della disposizione deriverebbe dalla previsione dell'aumento dell'importo dovuto dagli operatori in regime di proroga tecnica, che intendono partecipare alla gara per la riattribuzione delle convenzioni, stabilito in mancanza di un'indagine rispetto all'effettiva sostenibilità di tale onere, senza che l'importo stesso presenti alcuna correlazione con la cifra da porre a base d'asta per le nuove gare e senza, al contempo, che sia stabilita una precisa delimitazione temporale per lo svolgimento della gara. Il giudice *a quo* ritiene, pertanto, che gli operatori siano stati irragionevolmente privati della possibilità di valutare la convenienza economica del regime di proroga tecnica e le possibili alternative. Viene, pertanto, sostenuta la sussistenza della violazione dell'articolo 41 della Costituzione per la compromissione della libertà di iniziativa economica nonché, in particolare nell'ordinanza n. 99, la lesione degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, in riferimento agli articoli 16, 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché l'irragionevolezza della disposizione risulterebbe in contrasto anche con i principi di uguaglianza davanti alla legge, di non discriminazione, nonché con il riconoscimento della libertà d'impresa.

#### **Norma censurata**



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

**L. 27 dicembre 2017, n. 205.**

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.**

---

**Art. 1 - Comma 1047**

**1047.** All'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2018» e le parole: «nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2018, con un introito almeno pari a 73 milioni di euro»;

b) alla lettera c), le parole: «euro 5.000» e «euro 2.500» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.500» e «euro 3.500»; dopo le parole: «legge 13 dicembre 2010, n. 220» sono inserite le seguenti: «, anche successivamente alla scadenza dei termini ivi previsti».

---

## **UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021**

### **RACCOLTA FIRME PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLE ELEZIONI PER LA CAMERA DEI DEPUTATI**

*Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento elettorale preparatorio - Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale - Riduzione del numero delle sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni - Esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi.*

**(R.O. 157/2020)**

Il Tribunale di Roma solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) che disciplina, nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, la fase di dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale. Il rimettente censura la previsione nella parte in cui, al primo comma, richiede la sottoscrizione di almeno 1.500 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico Comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale, ovvero riduce alla metà il numero delle sottoscrizioni nel caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni e nella parte in cui, al secondo comma, limita l'esenzione dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni ai partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Il rimettente prospetta, nei confronti delle disposizioni censurate, la violazione degli articoli 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo in relazione all'articolo 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Il rimettente ripercorre la giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo, sia



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

con riguardo ai principi in materia elettorale che, più specificamente, con riferimento al procedimento elettorale preparatorio, dalla quale si desumerebbe il principio che, nell'ambito di ogni tipo di elezione diretta, le candidature devono essere munite «di una sorta di dimostrazione di seria consistenza e di un minimo di consenso». La Corte EDU ha affermato, soggiunge inoltre il rimettente, che non è di per sé incompatibile con la CEDU la previsione dell'obbligo di presentare un certo numero di firme perché costituisce scopo legittimo di tale normativa assicurare la partecipazione alle elezioni legislative di formazioni politiche stabili, sufficientemente rappresentative della società. Tuttavia la stessa Corte EDU avrebbe accertato la violazione dell'articolo 3 del Protocollo addizionale alla CEDU in relazione a fattispecie caratterizzate da modifiche numerose o tardive della disciplina sulla partecipazione alla competizione elettorale. Sulla base di tale *excursus* giurisprudenziale il rimettente sostiene che anche aspetti di dettaglio del procedimento elettorale preparatorio possono incidere in maniera determinante sull'effettività dell'esercizio del diritto fondamentale di elettorato passivo correlato, a sua volta, al libero esercizio dell'elettorato attivo e, con esso, all'attuazione del principio democratico di rappresentatività popolare. Alla luce di tali considerazioni il rimettente sostiene la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale in considerazione anche della dimensione temporale e numerica degli effetti che il sistema delle norme applicabili produce sull'esercizio del diritto di elettorato passivo. A tale riguardo il giudice *a quo* effettua una ricognizione delle norme che, dal 1957, hanno riguardato la disciplina della raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica. Il rimettente si sofferma anche sulla disciplina derogatoria alla quale il legislatore avrebbe fatto sistematicamente ricorso e che, a suo parere, non farebbe altro che evidenziare il margine di incertezza sul regime applicabile ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato passivo.

A parere del rimettente, pertanto, le vigenti norme - relative sia all'ambito soggettivo di raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati, sia al numero delle sottoscrizioni da raccogliere - rivelerebbero una sproporzione irragionevole, in quanto eccessiva, tra il sacrificio imposto al diritto delle formazioni politiche non esentate dall'onere di raccolta delle sottoscrizioni di poter partecipare alla competizione elettorale e la tutela dell'interesse generale al regolare svolgimento della competizione elettorale in contrasto con i principi della rappresentatività democratica e del libero esercizio del diritto di voto, come interpretati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

### Norma censurata

**D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.**

**Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.**

#### **Art. 18-bis.**

1. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinomiale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinomiale, deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinomiale o, in caso di collegio plurinomiale compreso in un unico comune, iscritti nelle sezioni elettorali di tale collegio plurinomiale. Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinomiali della circoscrizione, a pena di inammissibilità. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

1-bis. Nel caso di liste collegate tra loro ai sensi dell'articolo 14-bis, queste presentano, salvo quanto stabilito all'ultimo periodo del presente comma, il medesimo candidato nei collegi uninominali. A tale fine, l'indicazione dei candidati nei collegi uninominali deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

collegate che presentano il candidato. Nelle liste di candidati presentate in un collegio plurinominale in cui partiti o gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute presentano separatamente proprie candidature nei collegi uninominali ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, queste sono indicate separatamente e sono specificamente sottoscritte dai rappresentanti, di cui all'articolo 17, di tutte le liste tra loro collegate.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 23 FEBBRAIO 2021

### **EMERGENZA DA COVID-19 - LEGGE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA N. 11 DEL 2020 RECANTE NORME SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI ED ECONOMICHE \***

*Emergenza epidemiologica da COVID-19 - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione in relazione allo stato di emergenza - Misure per l'esercizio delle attività - Esonero dall'obbligo di coprirsi naso e bocca per le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine - Disciplina dello svolgimento dell'attività sportiva e dell'attività motoria.*

**(R.R. 101/2020)**

**\*Con ordinanza n. 4 del 2021, la Corte costituzionale, esaminata l'istanza di sospensione proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri ricorrente, riconosciuta la sussistenza del *fumus boni iuris* e del rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e per i diritti dei cittadini, ha sospeso, nelle more della decisione delle questioni promosse, l'efficacia della legge della Regione Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.**

Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva questioni di legittimità costituzionale della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza), in riferimento agli articoli 25, secondo comma, 117, secondo comma, lettere m), q), h), e terzo comma, nonché 118 e 120 della Costituzione, e al principio di leale collaborazione. Il ricorrente impugna l'intera legge regionale e, ferma tale impugnativa, censura, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24 e 25; 3, comma 1, lettera a); e 4. La legge regionale in esame ha la finalità, enunciata nell'articolo 1, di disciplinare la gestione regionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di introdurre misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia. Le specifiche disposizioni regionali alle quali il ricorrente si riferisce attengono principalmente allo svolgimento sul territorio regionale di una serie di attività sociali ed economiche anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa statale in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 e decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 e con il DPCM del 3 dicembre 2020. Secondo il ricorrente l'intera legge regionale impugnata e le



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

specifiche disposizioni indicate eccedono le competenze statutarie e la materia trattata sarebbe da ricondurre alla competenza esclusiva statale in tema di profilassi internazionale e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *q)* e *m)* della Costituzione, oltre che ai principi fondamentali della materia tutela della salute, che si impongono anche all'autonomia speciale, in violazione, quindi, dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Ad avviso del ricorrente, difatti, l'intera legge si pone in contrasto con la disciplina dettata dallo Stato in materia di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica, che, in quanto diretta a contenere la diffusione dell'epidemia, reca misure che devono necessariamente trovare applicazione sull'intero territorio nazionale. Secondo il ricorrente la legge regionale impugnata avrebbe, invece, dato luogo ad un meccanismo autonomo e alternativo di gestione dell'emergenza sanitaria, cristallizzando con legge una situazione che la normativa statale consente alle Regioni di gestire esclusivamente in via amministrativa. Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, inoltre, la legge impugnata si sarebbe sottratta, in violazione dell'articolo 118 della Costituzione, ad una chiamata in sussidiarietà delle funzioni di contrasto all'epidemia, e avrebbe violato, in riferimento agli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, il principio di leale collaborazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri denuncia anche la violazione dell'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto l'articolo 2, comma 23, della legge regionale impugnata, nello stabilire che il mancato rispetto delle misure per l'esercizio delle attività è sanzionato secondo quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, avrebbe creato incertezze sul trattamento sanzionatorio, in contrasto con il principio di legalità. Infine, il ricorrente denuncia la lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *h)* della Costituzione e dell'articolo 44 dello statuto di autonomia in quanto l'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, della legge regionale impugnata prevede la costituzione di una unità di supporto alla quale è assegnato il compito di coadiuvare il Presidente della Giunta, anche promuovendo il raccordo tra Regione e Forze dell'ordine, in contrasto con la norma statutaria che assegna al Presidente della Giunta il compito di mantenere l'ordine pubblico secondo le disposizioni del Governo.

### **Norma impugnata**

**L.R. Valle d'Aosta 9 dicembre 2020, n. 11.**

**Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato di emergenza.**

-----

#### **Art. 1 -Oggetto e finalità.**

- 1.La presente legge disciplina la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale e introduce misure per la pianificazione della fase di ripresa e di rilancio dei settori maggiormente colpiti dall'epidemia.
  - 2.La Regione, al fine di tutelare la salute dei cittadini, adotta ogni misura utile a contrastare e contenere la diffusione del virus SARS-COV-2.
  - 3.Tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive, sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.
- 

#### **Art. 2 -Misure per l'esercizio delle attività.**

- 1.Al fine di contemperare la tutela delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone con la necessità di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COV-2 sul territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta, con la presente legge si disciplinano le libertà di movimento dei cittadini, le attività economiche e le relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

2. Le attività e le libertà di movimento sono condizionate all'osservanza rigorosa e responsabile delle misure di sicurezza fissate in relazione ai diversi ambiti disciplinati dalla presente legge, sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

3. Per le misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale, per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore. La Giunta regionale promuove ogni azione utile a divulgare la conoscenza delle disposizioni di cui alla presente legge e a favorire così la responsabilizzazione della popolazione.

4. Negli spostamenti nel territorio della Regione si osserva il divieto di assembramento, l'obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e vanno utilizzate, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive. Restano ferme le misure previste dai protocolli vigenti in materia, modificabili dalla Giunta regionale in ragione dell'andamento epidemiologico. Le persone che per particolari condizioni psicofisiche non tollerano l'utilizzo delle mascherine sono esonerate dall'obbligo di coprirsi naso e bocca, fermo restando il rispetto delle regole sulle distanze interpersonali.

5. I soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C devono rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e contattando il proprio medico di medicina generale o di sanità pubblica. Per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-COV-2 vige il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica sulla base delle disposizioni dell'autorità sanitaria competente.

6. L'attività sportiva e l'attività motoria sono svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui ai protocolli di sicurezza vigenti. Tali attività, come anche l'attività ludica, possono essere svolte, con le medesime modalità di sicurezza, in parchi, parchi giochi e aree verdi, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie. In caso di presenza di minori, questi dovranno essere accompagnati.

7. La coltivazione di superfici agricole e orti, la cura del bosco, la caccia, la pesca e la cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza.

8. Per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme emergenziali in vigore.

9. Per tutto il periodo dello stato di emergenza, relativamente ad eventi o manifestazioni pubbliche, si seguono le disposizioni emergenziali. Fanno eccezione gli eventi e le manifestazioni determinati con ordinanza del Presidente della Regione, nonché gli eventi ecclesiastici o religiosi, che si svolgono nel rispetto delle norme di sicurezza determinate con ordinanza del Presidente della Regione.

10. Tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, al fine di garantire il rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza e deve essere altresì assicurato che gli ingressi avvengano in modo dilazionato. Trovano applicazione i protocolli di sicurezza vigenti, sino alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a livello statale.

11. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività commerciali al dettaglio possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività inerenti ai servizi alla persona e agli altri settori dei servizi possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

14. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili, possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10.

16. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge possono svolgere regolare attività gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico-ricreativo, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui ai protocolli di sicurezza vigenti.

17. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le attività produttive industriali, artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio regionale possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui al comma 10 e che le imprese rispettino, oltre ai contenuti dei protocolli territoriali, i protocolli nazionali.

18. Per i servizi educativi per l'infanzia, le attività formative delle scuole dell'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione e artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e le università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati,



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

o altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, e per i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero, si applica la normativa statale emergenziale in vigore, fatti salvi ulteriori interventi normativi regionali.

19. Gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile, si svolgono nel rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali di almeno un metro e previa copertura di naso e bocca.

20. L'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti può disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla modulazione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza SARS-COV-2 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le misure in materia di trasporto pubblico di linea si applica la normativa statale emergenziale in vigore e le eventuali prescrizioni ulteriori fissate dal Presidente della Regione, di concerto con l'assessore regionale competente alla mobilità e ai trasporti.

21. In relazione alle misure previste dalla presente legge i sindaci, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate. I sindaci individuano nel territorio di loro competenza i luoghi di potenziali assembramenti e predispongono adeguate misure per evitarli.

22. Qualora a livello nazionale siano previste mitigazioni delle misure di contrasto alla diffusione del virus, queste possono essere recepite con ordinanza del Presidente della Regione.

23. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente legge è sanzionato secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19).

24. L'eventuale sospensione delle attività di cui ai commi da 11 a 19 è disposta, in caso di necessità inerenti all'andamento dell'emergenza sanitaria, dal Presidente della Regione. Tale sospensione è disposta anche in caso di violazione delle misure di cui ai relativi protocolli di sicurezza vigenti.

25. Le procedure concorsuali pubbliche e private si svolgono qualora sia possibile garantire la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e con obbligo di coprirsi naso e bocca.

-----

### **Art. 3 - Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19.**

1. Al fine di coadiuvare il Presidente della Regione e gli altri attori interessati nelle attività e nelle decisioni di carattere strategico e operativo connesse alla gestione dell'emergenza, è costituita, con decreto presidenziale, un'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19, cui spetta il compito di:

- a) promuovere il migliore raccordo e le migliori sinergie tra tutti i soggetti interni ed esterni alla Regione, quali gli enti locali, le Forze dell'Ordine ed eventuali portatori di interessi;
- b) offrire supporto per le questioni legislative, legali, sanitarie e organizzative;
- c) valutare eventuali interventi migliorativi della gestione dell'emergenza e dell'organizzazione;
- d) proporre provvedimenti e misure utili a contrastare e ridurre il rischio di contagio.

2. L'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 è composta:

- a) dal Presidente della Regione, che la presiede e che può avvalersi del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e delle strutture regionali competenti in materia legislativa e legale;
- b) dall'assessore alla sanità, che si avvale della struttura regionale competente in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria;
- c) dal Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, o suo delegato;
- d) dal Sindaco del Comune di Aosta;
- e) dal Coordinatore del Dipartimento competente in materia di protezione civile;
- f) dal Direttore sanitario dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL);
- g) dal Direttore generale dell'Azienda USL;
- h) da un medico di medicina generale con esperienza nelle maxi emergenze;
- i) da eventuali altri soggetti, su invito del Presidente della Regione.

-----

### **Art. 4 - Gestione dell'emergenza sul territorio regionale.**

1. Il Presidente della Regione opera in attuazione delle disposizioni statali emanate per la specifica emergenza, dell'ordinamento regionale e dell'organizzazione regionale di protezione civile e, con propria ordinanza, sentita l'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, tenuto conto dell'andamento epidemiologico,





## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

del contesto socio-economico e delle peculiarità del territorio regionale, stabilisce le misure di sicurezza per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

2. La Giunta regionale, d'intesa con le parti sociali, adotta idonei protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di cui all'articolo 2, anche avvalendosi del Comitato regionale di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

3. Il coordinamento degli interventi di cui alla presente legge è posto in capo al Presidente della Regione, il quale si avvale dell'Unità di supporto e coordinamento per l'emergenza COVID-19 di cui all'articolo 3, del Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attività regionali di protezione civile), e di tutte le strutture regionali eventualmente interessate, tra cui prioritariamente della struttura regionale competente in materia di protezione civile.

4. Le attività di comunicazione sono curate e diffuse dall'Ufficio stampa della Regione, in stretto raccordo con la Protezione Civile regionale e con l'Azienda USL.

### **Art. 5 - Misure per la ripresa e il rilancio.**

1. La Giunta regionale predispone, anche sulla base delle indicazioni di una Commissione consiliare speciale appositamente costituita, un piano di azioni per fronteggiare l'emergenza economica derivante dalla pandemia, ai fini della graduale ripresa e del rilancio delle attività di cui all'articolo 2, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus SARS-COV-2, le previsioni sull'andamento epidemiologico e le risorse finanziarie disponibili.

### **Art. 6 - Clausola di invarianza finanziaria.**

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

### **Art. 7 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

---

## **CAMERA DI CONSIGLIO 24 FEBBRAIO 2021**

### **ACCERTAMENTO IN GIUDIZIO DELLA MANIFESTA INSUSSISTENZA DEL FATTO SUL QUALE È BASATO IL LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – TUTELA APPLICABILE**

*Lavoro e occupazione - Licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo - Accertamento giudiziale della manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Previsione della possibilità, per il giudice, di applicare la disciplina di cui all'art. 18, comma quarto, della legge n. 300 del 1970 (tutela reale attenuata) in alternativa a quella prevista dal quinto comma dell'art. 18 (tutela risarcitoria) - Mancata previsione dell'obbligo di applicare esclusivamente la tutela della reintegrazione nel posto di lavoro.*

**(R.O. 101/2020)**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il Tribunale di Ravenna, sezione civile settore lavoro, solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 18, settimo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento) nella parte in cui prevede che, in ipotesi in cui il giudice accerti la manifesta insussistenza di un fatto posto a fondamento di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, “possa” e non “debba” applicare la tutela della reintegra. Il rimettente ritiene che tale disposizione contrasti con l'articolo 3, primo comma della Costituzione, in quanto si tratterebbero in modo ingiustificatamente differenziato, a livello delle tutele applicabili, due situazioni identiche ossia il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dei quali sia accertata in giudizio l'infondatezza. A parere del rimettente tra il licenziamento per giustificato motivo oggettivo fondato su un fatto (manifestamente) inesistente e il licenziamento per giusta causa fondato su un fatto (semplicemente) inesistente non sussisterebbe una differenza ontologica tale da giustificare un diverso trattamento sanzionatorio. La qualificazione del licenziamento, secondo il rimettente, dipenderebbe solo dall'individuazione scelta dal datore di lavoro che inciderebbe così sul diritto di azione del lavoratore, causando una lesione dell'articolo 24 della Costituzione. La previsione di un potere discrezionale sull'applicazione della tutela reintegratoria, in assenza di criteri normativi, prosegue il rimettente, attribuirebbe al giudice un potere essenzialmente assimilabile all'esercizio di un'attività di impresa in violazione dell'articolo 41, primo comma, della Costituzione in base al quale l'iniziativa economica privata è libera. L'esercizio di tale potere discrezionale colliderebbe, ancora, con il diritto di azione del lavoratore e con il principio di uguaglianza potendo causare, secondo la lettura del rimettente, l'esposizione del lavoratore ad un ulteriore atto espulsivo comminato dal giudice e non dall'imprenditore. Da ultimo l'assegnazione di tale potere al giudice, in assenza di criteri normativi, si porrebbe in contrasto con il principio del giusto processo in violazione dell'articolo 111, secondo comma della Costituzione.

### Norma censurata

**L. 20 maggio 1970, n. 300.**

**Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.**

-----

#### **Art. 18 - Tutela del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo**

*(omissis)*

Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall'illegittimo licenziamento e quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest'ultimo caso, qualora i contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d'ufficio alla gestione corrispondente all'attività lavorativa svolta dal dipendente licenziato, con addebito dei relativi costi al datore di lavoro. A seguito dell'ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro trenta giorni dall'invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro ai sensi del terzo comma.

*(omissis)*



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Il giudice applica la medesima disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in violazione dell'articolo 2110, secondo comma, del codice civile. Può altresì applicare la predetta disciplina nell'ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo; nelle altre ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del predetto giustificato motivo, il giudice applica la disciplina di cui al quinto comma. In tale ultimo caso il giudice, ai fini della determinazione dell'indennità tra il minimo e il massimo previsti, tiene conto, oltre ai criteri di cui al quinto comma, delle iniziative assunte dal lavoratore per la ricerca di una nuova occupazione e del comportamento delle parti nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. Qualora, nel corso del giudizio, sulla base della domanda formulata dal lavoratore, il licenziamento risulti determinato da ragioni discriminatorie o disciplinari, trovano applicazione le relative tutele previste dal presente articolo.

---